
ADiM BLOG
Gennaio 2025
ANALISI & OPINIONI

*I centri per il rimpatrio in Italia:
condizioni di trattenimento e lacune normative*

Francesca Biondi Dal Monte

Professoressa Associata di Diritto costituzionale e pubblico
Scuola Superiore Sant'Anna

Abstract

Partendo dai rilievi e dalle raccomandazioni formulate dal CPT a seguito della visita effettuata nell'aprile 2024 in alcuni centri per il rimpatrio italiani, il contributo indaga il trattenimento dei migranti in Italia e le carenze della regolamentazione sui modi del trattenimento. Il lavoro mette in luce le ragioni di una rinnovata riflessione sul tema, tra questioni di legittimità costituzionale pendenti e previsioni adottate nel quadro del nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo.

Starting from the findings and recommendations formulated by the CPT after the visit carried out in April 2024 in some closed pre-removal centers, the essay investigates the detention of migrants in Italy and the gaps of the regulation on the conditions of detention. The essay also highlights the reasons for a renewed attention on the topic, considering the questions pending before the Constitutional Court and the provisions adopted in the framework of the new Pact on migration and asylum.

1. I rilievi del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti

Il 13 dicembre 2024 il *Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti* (CPT)¹ del Consiglio d'Europa ha pubblicato un [report](#) sulla visita svolta in Italia dal 2 al 12 aprile 2024 nei centri per il rimpatrio presenti a Milano, Gradisca, Potenza e Roma. Il report tocca diversi aspetti sia attinenti alla condizione dei migranti nei centri, sia relativi agli aspetti regolatori dei centri stessi, in relazione ai quali il Governo italiano ha risposto depositando specifiche osservazioni, che hanno riguardato anche il trattenimento dei migranti in Albania.

Nello specifico, vengono riportati alcuni casi di maltrattamenti fisici e di uso eccessivo della forza da parte del personale di polizia nei confronti di persone trattenute nei CPR visitati (§§ 15 ss.), si rilevano carenze nella fornitura del cibo (§ 33) e nei servizi di igiene disponibili (§ 35 ss.), così come nelle attività ricreative che dovrebbero essere disponibili nei centri, anche in considerazione del lungo periodo di attesa dei soggetti trattenuti.

Una particolare attenzione è dedicata alla salute (§§ 42 ss.), rispetto alla quale si sottolinea l'importanza della collaborazione tra CPR e ASL territorialmente competenti. Si suggerisce, infatti, una revisione dell'attuale sistema di certificazione dell'idoneità alla vita in comunità, garantendo il coinvolgimento di medici con previa esperienza in materia e potenziando lo *screening* al momento dell'ammissione delle persone trattenute in un CPR (con la rilevazione ad esempio di possibili disturbi mentali, malattie acute e croniche, infezioni, dipendenze, lesioni, necessità di farmaci, nonché vulnerabilità e precedenti esperienze di trauma). Al tempo stesso, si segnala la somministrazione diffusa di psicofarmaci in alcuni centri e la necessità di adottare specifici protocolli clinici per la prevenzione del suicidio, con un incremento dei servizi di mediazione e di assistenza psicologica, e per la gestione degli scioperi della fame (§ 63).

Altre raccomandazioni riguardano la formazione degli agenti di custodia, anche grazie alla creazione di gruppi dedicati alla supervisione dei migranti trattenuti (§ 73); l'accesso effettivo a un avvocato prima della convalida del trattenimento (§ 80 ss.); la disponibilità di servizi di interpretariato da parte di professionisti (§§ 82 ss.); le modalità di contatto con il mondo esterno (§ 95); l'efficacia del meccanismo di reclamo (§ 97); il ruolo delle Prefetture competenti nell'attività di controllo della gestione dei CPR (§§ 99-110). Il CPT formula, inoltre, raccomandazioni sulla necessità di identificare le vulnerabilità delle persone trattenute nei CPR (§ 92).

Particolari criticità in merito alle condizioni dei migranti presenti nei centri per il rimpatrio

¹ Il [CPT](#) è stato istituito nel quadro della [Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti](#) con il compito di esaminare, per mezzo di sopralluoghi, il trattamento delle persone private di libertà allo scopo di rafforzare la loro protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 1).

erano state peraltro già rilevate dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato nel [rapporto del dicembre 2017](#), ove in tema di assistenza sanitaria dei trattenuti – tra i vari ambiti indagati – venivano evidenziate difficoltà nei rapporti col medico, percepito come custode; frequenti episodi di autolesionismo; assunzione di psicofarmaci, senza adeguata assistenza psichiatrica, oltre a forti disuguaglianze nella gestione delle diverse strutture. Le condizioni inaccettabili di alcuni centri erano state rilevate anche dal [Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale](#) nel corso delle visite effettuate sul territorio ([rapporto 2018](#) e [rapporto 2019-2020](#)). Recenti inchieste confermano inoltre la difficile condizione dei migranti nei CPR: si registra un ricorso massiccio a psicofarmaci, affinché i migranti, “rinchiusi e sedati”, limitino le proprie richieste. Secondo i dati raccolti da *Altreconomia*², l’uso dei medicinali arbitrario, eccessivo e non focalizzato sulla presa in carico rischia di compromettere significativamente la salute di migranti già vulnerabili. Molti enti gestori non garantiscono poi le attività promesse in sede di affidamento dei servizi e il monitoraggio da parte delle Prefetture non appare capillare³.

I rilievi del CPT, alla luce del quadro sopra delineato, sollecitano dunque una nuova riflessione di ordine costituzionale sulla detenzione amministrativa in Italia, in considerazione delle lacune normative che continuano a caratterizzare i “modi” del trattenimento, tenendo conto, per un verso, di alcune questioni di legittimità costituzionale pendenti e, per altro verso, della disciplina adottata nel quadro del nuovo Patto sulla Migrazione e l’Asilo.

2. La detenzione amministrativa dei migranti in Italia e le lacune relative ai “modi” del trattenimento

Per entrare nel merito della questione è utile ricordare che la detenzione amministrativa dei migranti nei CPR è stata prevista sin dall’entrata in vigore del Testo unico in materia di immigrazione ([D.lgs. n. 286/1998, T.U. Imm.](#)) nei casi in cui non possa eseguirsi con immediatezza l’espulsione o il respingimento del migrante che si trovi irregolarmente sul territorio. La disciplina è stata oggetto di numerose modifiche, per quanto riguarda sia i tempi di permanenza nei suddetti centri (attualmente fino a 18 mesi), sia la dilatazione dei presupposti del trattenimento, con riferimento in particolare al rischio di fuga⁴.

² L. RONDI, L. FIGONI, [Rinchiusi e sedati: l’abuso quotidiano di psicofarmaci nei Cpr italiani](#), in *Altreconomia*, n. 258, aprile 2023, pp. 10 ss.

³ Si veda L. RONDI, L. FIGONI, [Le prefetture non controllano i Cpr. Inchiesta su appalti e gestione](#), in *Altreconomia*, n. 270, 1 maggio 2024. Sulle condizioni del CPR di Milano e l’ispezione della Guardia di Finanza del 2023, cfr. [P. REGINA, Il “Caso CPR” alla luce del diritto europeo, in ADiM Blog, Analisi&Opinioni, Marzo 2024](#), che richiama numerosi rapporti tra cui quelli di ASGI, NAGA, CILD.

⁴ Si veda l’art. 13, comma 4-bis, del T.U. Imm. che richiama, tra i vari, anche il mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità e la mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato. Per un quadro del numero dei migranti trattenuti e dei tassi di espulsione, cfr. [G. FABINI, I numeri della detenzione amministrativa in Italia, ADiM Blog, Editoriale, marzo 2024](#).

La materia è stata poi disciplinata anche dall'Unione europea, con la direttiva 2008/115/CE, che prevede la possibilità per gli Stati membri di trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento e «salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive» (art. 15). Ai sensi di tale direttiva, inoltre, il trattenimento dovrebbe avere durata quanto più breve possibile ed essere mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento delle modalità di rimpatrio, fatte salve eventuali proroghe.

Il trattenimento dello straniero presso i centri per il rimpatrio, in quanto misura sicuramente incidente sulla libertà personale, non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell'articolo 13 della Costituzione: con atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli *cas*i e *mod*i previsti dalla legge. Si tratta dunque di una riserva di giurisdizione e di una riserva assoluta di legge che non deve coprire soltanto i casi in cui il trattenimento è disposto, ma anche le modalità, le procedure e le garanzie del trattenimento stesso. Come chiarito anche dalla Corte costituzionale, si determina, infatti, «quella mortificazione della dignità dell'uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere e che è indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale» ([sent. n. 105/2001](#)).

Occorre inoltre rammentare che ogni forma di privazione delle libertà personale deve essere altresì conforme agli obblighi internazionali, tra cui l'art. 5 della Cedu, in base al quale ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza e, pertanto, «nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge». È quindi essenziale, come chiarito dalla Corte di Strasburgo, che «le condizioni di privazione della libertà in virtù del diritto interno siano definite chiaramente e che la legge stessa sia prevedibile nella sua applicazione, in modo da soddisfare il criterio di "legittimità" stabilito dalla Convenzione» (Corte Edu, Grande Camera, sent. 15.12.2016, [Khlaifia e altri c. Italia](#), § 92). La Corte ha inoltre ribadito, proprio in alcuni casi riguardanti lo Stato italiano, la necessità che le condizioni di detenzione siano conformi anche all'art. 3 Cedu, il quale proibisce la tortura e i trattamenti o le pene inumane e degradanti, chiarendo oltretutto che, «visto il carattere assoluto dell'articolo 3, le difficoltà derivanti dall'aumento dell'afflusso di migranti e richiedenti asilo, in particolare per gli Stati che formano le frontiere esterne dell'Unione europea, non esonerano gli Stati membri del Consiglio d'Europa dai loro obblighi ai sensi di tale disposizione» (Corte Edu, sent. 30.3.2023, [J. A. e altri c. Italia](#), § 65).

Se questo è il quadro di riferimento, non sembrano tuttavia pienamente rispettate le garanzie di cui all'art. 13 Cost. In merito al controllo giurisdizionale, si prevede che il questore del luogo in cui si trova il centro deve trasmettere copia degli atti al giudice di pace per la convalida senza ritardo del trattenimento e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. Il giudice a sua volta deve provvedere alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificati i presupposti di cui agli artt. 13 e 14 T.U. Imm. Tali disposizioni chiariscono i "casi" in cui il trattenimento può disporsi ma non anche i "modi" dello stesso, ai quali la fonte primaria dedica solo alcune generiche previsioni.

L'art. 14, comma 2, T.U. Imm. si limita, infatti, a prevedere che nel centro debbano essere assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa al proprio status, l'assistenza e il pieno rispetto della dignità e deve altresì essere garantita la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno⁵. Il T.U. Imm. rinvia poi ad una fonte regolamentare (art. 21 d.P.R. n. 394/1999), la quale a sua volta dispone che «le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dell'interno», tra cui da ultimo la [direttiva del 19 maggio 2022](#)⁶. Si tratta dunque di atti non legislativi, in chiara violazione della riserva di legge assoluta di cui all'art. 13, comma 2, Cost.

Lo stesso report del CPT – citato in apertura – rileva il problema, laddove sottolinea le carenze della legislazione primaria in relazione agli standard minimi da assicurare nei centri (§ 28), che, sin dalla loro creazione nel 1998, pur avendo cambiato denominazione in più occasioni, hanno sempre seguito un medesimo approccio in termini di isolamento e marginalizzazione dei migranti ristretti.

D'altra parte, già il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ha in più occasioni evidenziato come l'esiguo e labile quadro normativo non offra sufficienti tutele e garanzie per assicurare il pieno e assoluto rispetto della dignità della persona e rischi di lasciare ampi spazi di discrezionalità ai pubblici poteri e ai soggetti responsabili della loro gestione, in contrasto con il dettato costituzionale. Secondo l'Autorità, la mancanza di una legge organica che regoli la vita all'interno dei CPR e definisca le modalità del trattenimento favorisce, infatti, «trattamenti differenziati e non omogenei tra le varie strutture del territorio, nonché situazioni di informalità che rischiano di mettere a repentaglio i diritti fondamentali delle persone trattenute» ([Rapporto sulle visite effettuate nei centri di permanenza per i rimpatri, 2019-2020](#), cit., pp. 4-5). La detenzione amministrativa continua, dunque, a soffrire di «un importante deficit di complessiva legittimità nelle sue modalità di esplicazione» ([Relazione al Parlamento 2021](#), p. 224⁷).

3. Le osservazioni del Governo italiano e il nuovo Capitolato 2024

Nell'ambito della procedura attivata dal CPT, il Governo italiano ha depositato articolate [osservazioni](#), pubblicate sul sito del Consiglio d'Europa unitamente al report. Il documento, diviso in due parti, fornisce non solo una risposta ai rilievi mossi dal CPT, ma illustra anche lo

⁵ Con l'entrata in vigore del d.l. n. 130/2020, all'art. 14, comma 2-bis, T.U. Imm. si prevede altresì che lo straniero trattenuto possa rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libertà personale.

⁶ In precedenza si richiama il decreto del Ministero dell'Interno n. 12700 del 20 ottobre 2014, c.d. Regolamento Unico CIE.

⁷ Sulla condizione dei centri e i numeri delle presenze si veda anche la [Relazione al Parlamento 2023](#).

stato di avanzamento del progetto del Governo italiano relativo alla costruzione di Centri di accoglienza e trattenimento per migranti in Albania, oggetto di specifiche domande da parte del CPT.

Nello specifico, il Governo fornisce indicazioni sugli episodi di maltrattamenti rilevati, sugli sviluppi delle indagini penali avviate in merito alla presunta fornitura fittizia di attività nei CPR di Milano e Potenza, e sulle attività di monitoraggio del Ministero dell'Interno e dalle Prefetture competenti, incrementate nei mesi successivi ad aprile 2024. In relazione alle numerose raccomandazioni espresse dal CPT, il Governo informa preliminarmente della costituzione presso il Ministero dell'Interno, dal 15 febbraio 2024, di «un gruppo di lavoro incaricato della raccolta e dell'analisi di dati, documenti e segnalazioni fornite dalle Prefetture presenti sul territorio nazionale, nonché dell'effettuazione di periodiche visite di monitoraggio all'interno dei CPR», con l'obiettivo di esaminare le eventuali criticità che possano insorgere nell'ambito di qualsivoglia aspetto della vita quotidiana condotta dai migranti all'interno dei Centri.

Senza entrare nel merito delle singole risposte e degli interventi intrapresi anche a seguito dei rilievi del CPT, preme qui richiamare l'adozione nel 2024 di un [nuovo Capitolato, approvato con D.M. del 4 marzo 2024 e modificato il 30 luglio 2024](#), che – secondo quanto chiarisce il Governo – determinerà «l'incremento del personale preposto alle attività assistenziali (in particolare psicologi, mediatori linguistico-culturali ed operatori sociali) e pertanto produrrà benefici sulla qualità dei servizi e sulla presa in carico delle situazioni di bisogni specifici». Il decreto ministeriale è corredato di numerosi allegati, in relazione alle varie tipologie di centro ove saranno accolti o trattenuti i migranti. I vari disciplinari e le specifiche tecniche ivi contenute risultano assai rilevanti al fine di comprendere quali servizi potranno essere effettivamente previsti e come saranno valutati ai fini degli affidamenti.

Si tratta tuttavia ancora una volta di atti amministrativi, non in linea con la riserva di legge di cui all'art. 13 Cost.

Meritevoli di particolare attenzione sono anche le risposte inviate dal Governo italiano in merito alle lacune giuridiche connesse alla natura extra-territoriale dell'operazione in Albania. Tra i vari profili affrontati vi è la procedura di *screening* dei soggetti vulnerabili, svolta a bordo, nelle fasi immediatamente successive al loro soccorso o recupero, sì da evitare il loro trasferimento in Albania, ma priva di una disciplina legislativa. Nello specifico si evidenzia che, tramite apposite procedure operative, si è stabilito di effettuare lo *screening* a bordo di una nave *hub* dal personale sanitario ivi presente, con l'ausilio di mediatori culturali e altre figure professionali⁸. Si precisa che anche l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) concorrerà nelle operazioni svolgendo attività di monitoraggio e counseling nelle

⁸ La nave hub è messa a disposizione dalla Marina Militare o dalla Guardia Costiera o è appositamente contrattualizzata. I migranti soccorsi in mare verranno trasportati sulla nave hub dalle unità operanti «con esclusione delle sole persone non eleggibili in senso assoluto», quali le persone di sesso femminile, i migranti visibilmente minori di età e non accompagnati, le persone affette da patologie, ecc. (Osservazioni, p. 2).

varie fasi di attuazione del protocollo, garantendo la presenza sulla nave hub, nonché nei centri albanesi di Shengjin e Gjader.

Vengono inoltre chiariti alcuni profili relativi alle condizioni dei migranti nei centri albanesi, considerando la generale privazione della libertà personale a cui saranno sottoposti tutti i migranti, inclusi i richiedenti asilo, che saranno condotti in Albania. Si richiama a tal proposito la legge di ratifica del protocollo, [n. 14/2024](#), con la quale sono stati espressamente disciplinati gli aspetti attinenti alla disciplina applicabile alle procedure da espletare nei siti in Albania. In particolare, viene precisato che il trattenimento sarà sempre sottoposto alla convalida dell’Autorità giudiziaria competente e che il periodo di permanenza dei migranti nel centro di trattenimento non potrà essere superiore al periodo massimo di trattenimento previsto dalla vigente normativa italiana. Per garantire la tutela e l’effettività dei diritti dei migranti, sarà consentito l’accesso alle strutture agli avvocati, ai loro ausiliari, nonché alle organizzazioni internazionali che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale. Si evidenzia anche la possibilità per i migranti di rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, all’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

4. Rilievi conclusivi

Il report del CPT sollecita una generale riflessione sulla normativa nazionale in tema di detenzione amministrativa dei migranti. Sebbene il Governo italiano, nel rispondere ai rilievi, abbia mostrato uno sforzo aggiuntivo nel potenziamento dei servizi di monitoraggio e controllo dei centri, i “modi” in cui il trattenimento si svolge continuano ad essere disciplinati da atti sub legislativi e sottratti a un adeguato sistema di monitoraggio e correzione, come confermano le rilevate difficoltà nel garantire i diritti dei soggetti trattenuti e una disciplina uniforme nei vari centri. La necessità di un intervento in materia è del resto confermata anche dai rilievi che, si è detto, negli anni ha formulato il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, nonché dalla grave condizione dei migranti nei centri nazionali, emersa in alcune inchieste giornalistiche.

Sono pendenti dinanzi alla Corte costituzionale italiana alcune questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice di Pace di Roma proprio in relazione alla carenza della disciplina legislativa circa i “modi” del trattenimento nei CPR, per violazione della riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13, comma 2, della Costituzione (ordinanze [209](#), [210](#), [211](#) e [212](#) del 17.10.2024, G.U. 20.11.2024, n. 47, I serie speciale). Termine di comparazione per il giudice *a quo* è costituito – per le fattispecie analoghe di restrizione della libertà personale – dalla disciplina di fonte primaria dell’ordinamento penitenziario, che regola puntualmente le modalità della detenzione in sede penale e le connesse garanzie (legge n. 354/1975). In questa prospettiva, secondo il giudice *a quo*, l’art. 14 T.U. Imm. non definisce compiutamente le modalità del trattenimento, le procedure, le garanzie giurisdizionali a tutela dei diritti dei trattenuti, limitandosi a rinviare ad una fonte secondaria (d.P.R. n. 394/1999), che a sua volta

richiama ulteriori atti subordinati. Ancora, viene omessa l'individuazione dell'autorità giudiziaria competente al controllo di legalità circa le modalità di privazione della libertà personale, parimenti oggetto di riserva assoluta, con ripercussioni sul principio di eguaglianza, sul diritto di difesa, sulla tutela del diritto alla salute dei soggetti in stato di detenzione amministrativa. Il giudice *a quo* richiama altresì la privazione della libertà nelle «REMS», come caso analogo al trattenimento amministrativo nei CPR, e la [sentenza n. 22/2022](#) della Corte costituzionale ove si conferma l'inderogabilità della riserva assoluta di legge, estesa ai "modi", oltre che ai "casi", di restrizione della libertà personale. Si ricorda, poi, che anche la condizione giuridica dello straniero è coperta da riserva di legge ai sensi dell'art. 10, comma 2, Cost.

Ma la necessità di una disciplina legislativa dei modi del trattenimento risulta ancora più urgente in considerazione dell'ampliamento dei casi stessi del trattenimento non solo dei migranti in attesa di rimpatrio ma anche dei richiedenti asilo, durante lo svolgimento della procedura in frontiera⁹. Nel quadro del nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo, [la nuova direttiva accoglienza 2024/1346](#) conferma la possibilità di trattenere un richiedente asilo, tra i vari casi, anche per decidere, nel contesto di una procedura di frontiera, sul diritto di entrare nel territorio. Inoltre, il [regolamento sui rimpatri alla frontiera 2024/1349](#) prevede la possibilità di continuare a trattenere o sottoporre a trattenimento il cittadino di paese terzo o l'apolide la cui domanda è stata respinta nell'ambito della procedura di asilo alla frontiera. Il trattenimento deve avere una durata quanto più breve possibile ed essere mantenuto soltanto finché sussiste una prospettiva ragionevole di allontanamento, mentre si provvede all'espletamento delle relative modalità¹⁰.

È molto probabile, dunque, che gli Stati membri si dotino di nuovi luoghi di trattenimento, anche in frontiera, non solo finalizzati al rimpatrio dei cittadini ma anche a prevenire secondo una *fictio iuris* l'ingresso dei richiedenti asilo sul territorio nazionale nelle more del riconoscimento dello *status*. La dilatazione dei casi del trattenimento – a prescindere dalla denominazione dei vari centri e dallo *status* dei soggetti coinvolti e alla luce di quanto finora detto – impone una ancor più attenta disciplina legislativa dei "modi" del trattenimento, tanto più che in tutti questi casi la limitazione della libertà personale non consegue alla commissione di alcun reato bensì allo svolgimento di mere procedure amministrative.

APPROFONDIMENTI

Dottrina:

M. BENVENUTI, *Libertà personale*, in C. PANZERA, A. RAUTI (a cura di), *Dizionario dei diritti degli stranieri*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, pp. 398 ss.

⁹ Cfr. art. 6 e, con riferimento specifico alle procedure di frontiera, art. 6-bis d.lgs. n. 142/2015.

¹⁰ L'Agencia dell'Unione europea per l'asilo è chiamata ad adottare specifici orientamenti sulle varie pratiche alternative al trattenimento che potrebbero essere utilizzate nel contesto di una procedura di frontiera.

- M. BENVENUTI, *Gli hotspot come chimera*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 2/2018.
- R. CHERCHI, *L'approccio hotspot e i diritti umani: le condanne dell'Italia nella sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo J.A. e altri c. Italia e nelle successive A.E. e altri c. Italia, A.B. c. Italia, A.S. c. Italia, W.A. e altri c. Italia, M.A. c. Italia*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 1/2024.
- A. DI MARTINO, *Centri, campi, Costituzione. Aspetti d'incostituzionalità dei CIE*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 1/2014.
- L. FIGONI, L. RONDI, *Gorgo CPR*, Altreconomia, Milano, 2024.
- D. LOPRIENO, «Trattenere e punire». *La detenzione amministrativa dello straniero*, Napoli, Editoriale scientifica, 2018.
- L. MASERA, *I centri di detenzione amministrativa cambiano nome ed aumentano di numero e gli hotspot rimangono privi di base legale: le sconcertanti novità del Decreto Minniti*, in *Diritto penale contemporaneo*, 3/2017, pp. 278 ss.
- L. MASERA, *L'incostituzionalità dell'art. 14 d.lgs. 286/98 nella parte in cui non contiene una disciplina sufficientemente precisa dei "modi" del trattenimento nei CPR*, in *Questione Giustizia*, 10.5.2022.
- M. SAVINO, *Le libertà degli altri. La regolazione amministrativa dei flussi migratori*, Giuffrè, Milano, Giuffrè.
- M. SAVINO, *L'«amministrativizzazione» della libertà personale e del due process dei migranti: il caso Khlaifia*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 3-4/2015.
- E. VALENTINI, *Detenzione amministrativa dello straniero e diritti fondamentali*, Torino, 2018.
- M. VEGLIO, *La malapena. Sulla crisi della giustizia al tempo dei centri di trattenimento degli stranieri*, Torino, Seb27, 2020.

Per citare questo contributo: F. BIONDI DAL MONTE, *I centri per il rimpatrio in Italia: condizioni di trattenimento e lacune normative*, ADiM Blog, Analisi & Opinioni, gennaio 2025.